

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

Art. 277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.